



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 231 DEL 21/10/2019**

**OGGETTO**

RICORSO IN RIASSUNZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- una dipendente, nell'anno 2003, ha attivato una controversia individuale di lavoro, presentando ricorso al Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Reggio Emilia (causa civile iscritta al n. 1135/2003) al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per un ammontare pari ad Euro 288.493,88, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, da asserito mobbing e demansionamento a seguito di condotte persecutorie e vessatorie tenute dalla Provincia, ad avviso della ricorrente, nei suoi confronti, a decorrere dal 1992, riconducibili ad azioni di mobbing e dequalificazione;
- con sentenza parziale n. 216/2008 del 07/05/2008, depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia il giorno 14/05/2008, il Giudice del Lavoro conclude con la condanna della Provincia al pagamento dell'importo di Euro 20.969,76;
- successivamente, con ulteriore sentenza n. 41/2010, del 27/01/2010, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 9/02/2010, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, *"ha condannato la Provincia di Reggio Emilia a corrispondere alla ricorrente, a risarcimento dell'aggravamento causato di persistente danno alla salute, Euro 26.799,75 oltre agli interessi legali dal 01/08/2003 e rivalutazione monetaria dal 01/07/2009"*.
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 380, del 28/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, la Provincia ha deciso di appellare le due sentenze del Tribunale di Reggio Emilia;
- la dipendente ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza;
- la Corte d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro con sentenza n. 1199/2013 del 26.09.2013, depositata il 10/10/2013 ha accolto l'appello della Provincia, riformando in toto le sentenze di primo grado, e ha respinto l'appello incidentale della dipendente;
- la dipendente ha promosso ricorso alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro n. 1199/2013 del 26.09.2013;
- con ordinanza n. 12530/2019 in data 10.05.2019 la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso della dipendente, rinviando per le ulteriori determinazioni ad una eventuale riassunzione della causa;
- con ricorso in riassunzione notificato in data 12.09.2019 la dipendente ha riassunto la causa avanti alla Corte d'Appello di Bologna;

Ritenuta necessaria la costituzione in giudizio contestando in fatto e in diritto il ricorso proposto e dando mandato all'Avv. Alessandro Merlo del Foro di Reggio Emilia, legale dell'Ente, di tutelare gli interessi della Provincia;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità

Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

### **D E C R E T A**

1. di costituirsi nel giudizio attivato con ricorso alla Corte d'Appello di Bologna – sezione lavoro – R.G. 626/2019 promosso dalla dipendente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Mendogni e Luca Cicognani, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di incaricare con mandato alla lite l'Avv. Alessandro Merlo, di tutelare gli interessi dell'Ente;
3. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione di quanto eventualmente dovuto per spese del procedimento giurisdizionale.

Reggio Emilia, lì 21/10/2019

IL PRESIDENTE  
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia  
Proposta N° 2019/1580

Oggetto: RICORSO IN RIASSUNZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA,  
SEZIONE LAVORO.

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,  
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 10/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia  
Proposta N° 2019/1580

Oggetto: RICORSO IN RIASSUNZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA,  
SEZIONE LAVORO.

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,  
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 15/10/2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 231 DEL 21/10/2019

RICORSO IN RIASSUNZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA,  
SEZIONE LAVORO.

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 21/10/2019

IL VICESEGRETERARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.